



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 35 del 29/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2020

L'anno DUEMILAVENTI, addì **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21:00** nella sede comunale, a porte chiuse in ottemperanza al DPCM del 14 luglio 2020 e s.m.i., alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge, risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
CASSINELLI STEFANO	SINDACO	X	
MAINONI GIOVANNI LUCA	CONSIGLIERE	X	
BONAZZOLA MICHAEL	CONSIGLIERE	X	
PANDIANI ANNA	CONSIGLIERE	X	
BUZZELLA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	X	
NOGARA RENZA	CONSIGLIERE	X	
CASSINELLI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
SANDONINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
VASSENA DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
CIPELLI FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
ADAMOLI DANIELA	CONSIGLIERE	X	

PRESENTI: 11 ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale Dott. Francesco Chicca**.

Assume la presidenza il **Sindaco Stefano Cassinelli** che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica iscritta all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2020

INTERVENTI:

Prende la parola il Segretario Comunale passando al 2° punto all'O.d.G.: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI CON DECORSO DAL 1° GENNAIO 2020. Passa la parola all'Assessore.

MAINONI: L'approvazione del regolamento per la disciplina sui rifiuti Tari ha decorrenza dal 1° gennaio 2020. Abbiamo già discusso nella Commissione congiunta Bilancio-Regolamenti dove è stato illustrato dalla responsabile del settore finanziario in modo esaustivo il regolamento che, oltre a recepire le nuove modifiche normative in materia, introduce anche delle agevolazioni nei casi di emergenza sanitaria e/o calamità naturali, come è riportato nell'articolo 20 del regolamento stesso. Per quanto riguarda le altre cose ci siamo attenuti al vecchio regolamento; l'unica cosa dal punto di vista politico su cui siamo intervenuti è stato l'adeguamento al nostro programma elettorale dove si passava alla riduzione massima dell'80% per quanto riguarda le utenze non raggiunte dalla raccolta dei rifiuti e cioè quelle fuori perimetro: il 65% della nuova riduzione, sommata al 15% relativa alla stagionalità, (cioè località frequentate per non più di 183 giorni all'anno), arriviamo all'80%. Questa riduzione riguarda le località di Pianezzo, Mai, Vignago e tutti i monti. Se avete domande in merito, dato che ne abbiamo già parlato in modo esaustivo... se ci sono delle domande particolari...

VASSENA: Certamente il regolamento che è stato fatto bene dalla responsabile del servizio finanziario, di fatto, contiene tutte le indicazioni tecniche delle nuove ultime norme in materia, quindi va bene.

*SEGRETARIO: Procediamo alla votazione del 2° punto all'O.d.G.
Favorevoli? Tutti. Immediata eseguibilità? Tutti favorevoli.*

ESITO VOTAZIONE:

Cognome e Nome	Esito votazione
CASSINELLI STEFANO	Favorevole
MAINONI GIOVANNI LUCA	Favorevole
BONAZZOLA MICHAEL	Favorevole
PANDIANI ANNA	Favorevole
BUZZELLA ANNA MARIA	Favorevole
NOGARA RENZA	Favorevole
CASSINELLI ANGELO	Favorevole
SANDONINI ANGELO	Favorevole
VASSENA DAVIDE	Favorevole
CIPELLI FLAVIO	Favorevole
ADAMOLI DANIELA	Favorevole

TOTALE VOTI FAVOREVOLI: 11

TOTALE VOTI CONTRARI: 0

TOTALE ASTENUTI: 0

IMMEDIATA ESEGUIBILITA':

Successivamente all'approvazione della deliberazione, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000, col seguente esito:

ESITO VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA':

Cognome e Nome	Esito votazione
CASSINELLI STEFANO	Favorevole
MAINONI GIOVANNI LUCA	Favorevole
BONAZZOLA MICHAEL	Favorevole
PANDIANI ANNA	Favorevole
BUZZELLA ANNA MARIA	Favorevole
NOGARA RENZA	Favorevole
CASSINELLI ANGELO	Favorevole
SANDONINI ANGELO	Favorevole
VASSENA DAVIDE	Favorevole
CIPELLI FLAVIO	Favorevole
ADAMOLI DANIELA	Favorevole

TOTALE VOTI FAVOREVOLI: 11

TOTALE VOTI CONTRARI: 0

TOTALE ASTENUTI: 0

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Legge di bilancio 2020", a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita la IUC, con soppressione della Tasi, istituita una nuova disciplina IMU, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

Considerato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito con il D.L. n. 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio" convertito nella Legge n. 77/2020 al 30/09/2020;

Richiamate:

- la delibera del C.C. n° 33 del 05/08/2014 ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI);
- la delibera del C.C. n° 16 del 29.04.2016 ad oggetto "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI)"

Tenuto conto della proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissata a livello nazionale al 30.09.2020, si è ritenuto opportuno redigere un nuovo Regolamento TARI, che, oltre a recepire le nuove modifiche normative sopravvenute in materia, introducesse anche delle agevolazioni nei casi di emergenza sanitaria e/o calamità naturali riconosciute da parte delle Autorità competenti, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1 commi 651 e 652 e 660 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni;

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
- versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Esaminato lo schema del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che in data 14.09.2020 il Regolamento di cui trattassi è passato al vaglio sia della commissione Regolamenti che Programmazione, Patrimonio, Bilancio e tributi;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione di un nuovo regolamento TARI;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Comune, nella sezione dedicata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco
Stefano Cassinelli

il Segretario Comunale
Dott. Francesco Chicca
